

Regolamento pei Noviziati e Studentati

DELLA PIA SOCIETÀ SALESIANA

COMMISSIONE IV

CAPO I.

Delle case di Noviziato.

1. La nostra Pia Società constando di preti, chierici e laici, sono stabiliti due sorta di noviziati: una pei preti e chierici, l'altra pei laici, ossia artigiani e coadiutori.

2. Ogni Ispettorìa, per regola generale, abbia il suo noviziato; ma trattandosi di Ispettorie piccole, e dei luoghi dove sono scarse le vocazioni, può anche un noviziato solo servire per due e più Ispettorie; nè converrà aprire nuove case di noviziato, se ciò non è richiesto dal numero degli ascritti, dalla troppa distanza o dalla diversità d'idiomi.

3. Il noviziato formi casa a sè o, quando abbia collegio od ospizio unito, sia intieramente da esso separato. Può tuttavia il noviziato dei Chierici essere unito al noviziato dei Coadiutori.

4. Sembra poi cosa utile che il noviziato abbia annesso un oratorio festivo, perchè gli ascritti (secondo le nostre regole, cap. 14, art. 12) possano esercitarsi nel fare il catechismo, sotto la assistenza e vigilanza del Maestro de' Novizi.

5. La Casa unita al Noviziato può adibirsi utilmente a Casa di Aspirandato, dove educare quegli Aspiranti che non si avesse comodità di occupare altrove, ed a Casa di studentato per quelli che sono ammessi alla prova dei voti triennali.

6. Non è contrario allo spirito delle Regole, se accanto al noviziato sianvi scuole di figli di Maria, o colonie agricole, quando i giovani, che formano coteste scuole o colonie, sono aspiranti alla Congregazione; ma in questo caso l'orario loro sia subordinato all'orario degli Ascritti, e siano separati negli studii, nei dormitorii, nei cortili, ecc.

7. Il Rettor Maggiore e l'Ispettore, col consenso degli altri Superiori, esaminino in quali case siano da istituirsi i noviziati, in conformità dell'art. 7º, capo 14 delle nostre Regole.

8. Quando si tratta di aprire un noviziato si abbia in vista che esso sia collocato in luogo ben salubre, che abbia acqua buona, sia in situazione adattata e lontana dai grandi rumori. È pure conveniente che non sia nelle grandi città; ma in luoghi non troppo discosti, di non incomodo accesso, e piuttosto centrale per l'Ispettorìa.

1904 VIII S.04 X

Non potrebbero qualche volta realizzarsi in un solo noviziato chierici preti e coadiutori?

*10 copie di Regol. N. e St.
quale modo copia ad
aspic. sales. 1955 XII*

CAPO II.

Dell'Ispettore nelle sue relazioni col Noviziato.

1. È proprio ufficio dell'Ispettore, che ha nella sua provincia un noviziato, l'invigilare attentamente affinché in esso s'introduca bene e si conservi in vigore l'osservanza delle Regole e lo spirito di Don Bosco.

2. Egli non lasci mezzo intentato per accrescere il numero dei buoni ascritti; ma ciò faccia con speciale prudenza, non spingendo nessuno, nè permettendo ad altri di essere importuni su questo punto, bensì procuri che in ogni Casa della sua Ispettorìa, per mezzo dell'esemplarità dei soci e dall'attrattamento delle loro virtù, ogni giovane sia tratto a Cristo.

3. Al detto Ispettore sono affidate le pratiche occorrenti per le accettazioni degli Ascritti. Invigili che in esse non si faccia nulla contro le nostre regole ed il decreto: *Regulari disciplinae*. Al medesimo Ispettore, per via ordinaria, spetta il decidere sul licenziamento di un Ascritto.

4. L'Ispettore consideri il punto delle accettazioni come uno degli atti più importanti del suo ufficio; proceda in questo con molta cautela, e se si tratta di postulanti non educati nelle nostre Case, richieda sempre, in via privata e confidenziale, informazioni o al Vescovo o al Rettore del Seminario o ad altri, che abbiano avuto relazione intima col Postulante.

5. Nelle accettazioni si abbia sempre di mira il bene della nostra Pia Società senza riguardi personali. Anche si ricordino sempre le parole del nostro Padre e Fondatore D. Gio. Bosco, il quale ripeteva ad ogni occasione, che la nostra Congregazione non ha per iscopo la riforma dei costumi; bensì di dare ai Confratelli i mezzi opportuni a santificar più facilmente se stessi, lavorando indefessamente per la gloria di Dio e la salute delle anime, e specialmente della gioventù.

6. Non ammetta senza gravi motivi nel suo noviziato un individuo uscito da qualche altro nostro noviziato. E posti motivi gravi per fare qualche eccezione, si notifici all'Ispettore, sotto cui detto novizio era prima, o al Rettor Maggiore.

7. Per quanto gli sia possibile, l'Ispettore faccia mensilmente con gli Ascritti l'esercizio di buona morte, dando a tutti quelli che lo desiderano comodità di parlargli.

8. Procurerà che con il concorso della sua e delle Ispettorie a cui provvede il personale; e con l'elemosine che può trovare, sia mantenuto il noviziato e studentato, per quella parte cui non può sopporre la pensione dei medesimi novizi, e l'attività del Direttore della Casa di noviziato. Qualora oc-

corra, previa intelligenza col Rettor Maggiore, sarà fissata ad ogni Casa una quota di concorso che si raccoglierà per mantenere il proprio noviziato.

9. Terrà conto esatto di tutti coloro che sono accettati al Noviziato, e nota sommaria dei motivi di licenziamento e di partenza di tutti quelli che escono da essa, la quale nota in fin dell'anno comunicherà ai Superiori Maggiori.

CAPO III.

Del Direttore delle Case di Noviziato.

1. Chi è preposto alla direzione di una Casa cui sia unito il Noviziato, oltre a quanto prescrivono le Regole e le Deliberazioni a tutti i Direttori, si attenga anche alle seguenti norme pratiche:

A) Accetterà come Aspiranti tutti coloro che gli saranno inviati dall'Ispettore, con le condizioni che l'Ispettore gli indicherà. Ed egli stesso, come gli altri Direttori, dopo avute le buone testimonianze dovute, potrà ricevere in Casa giovani come aspiranti.

B) Arrivato un Aspirante, ritiri subito o faccia ritirare dal Prefetto il denaro, gli oggetti preziosi e le cose inopportune che per caso tenesse; in seguito faccia fare a chi viene di mezzo al mondo gli Esercizii Spirituali, somministrando norme e libri opportuni. Se non può dirigere egli medesimo questi Esercizii, assegni l'affare ad un Confratello, possibilmente prete, che lo diriga convenientemente e lo assista in quei giorni.

C) Il Direttore non lasci passare quella prima occasione senza trattenersi lungamente col nuovo Postulante per poterlo subito conoscere e penetrare nel suo cuore, e così poterlo più convenientemente guidare per la nuova vita che quegli intraprende.

D) Assegni al nuovo arrivato un qualche Confratello più sicuro nella vocazione e prudente e fervoroso nella pietà, che lo indirizzi nella pratica delle Regole, che gl'insegni gli usi della Casa nei singoli particolari, e che con molta carità lo assista in quei primi giorni di vita religiosa.

E) Nel tempo che il candidato passa nella prima prova, si diano a leggere al Postulante le Regole comuni della Congregazione; ma specialmente venga a conoscere lo spirito della nostra Pia Società nella lettura della vita di Don Bosco, nelle biografie dei Confratelli defunti ed in quella del Bollettino Salesiano.

2. Le Case di Noviziato e Studentato siano fornite di personale idoneo ed atto al difficile e delicato incarico loro affidato; specialmente siano provvedute di un Direttore pratico, virtuoso, pieno di esperienza, che sappia con la parola e con l'e-

semplio attirare la confidenza e la stima di tutti i Confratelli, in modo che quelle Case riescano veramente esemplari.

3. Dove il Noviziato è unito ad altra Casa, deve essere impegno del Direttore il provvedere l'occorrente, a che i Novizi non manchino del necessario; ma egli non si immischierà per nulla nell'andamento interno del Noviziato, lasciandone intieramente la cura al Maestro.

4. Il Direttore tuttavia, come Superiore, è incaricato di suggerire al Maestro dei Novizii quanto possa maggiormente promuovere la gloria di Dio, aiutarlo nei casi più difficili, che possono avvenire, ed avvisare l'Ispettore qualora scorgesse negligenza nel Maestro, o vedesse introdursi pratiche o spirito non conforme a quello della Congregazione.

CAPO IV.

Del Maestro dei Novizi.

1. Il Maestro dei Novizi viene eletto nel Capitolo generale. Deve avere 35 anni d'età e 10 di professione.

2. Egli è responsabile delle sue azioni nel Noviziato; ma conviene domandi consiglio al Direttore nelle cose e nei casi più difficili; lo tenga come suo monitore, dipenda da lui in tutte le cose economiche, gli ceda sempre i posti più degni, ecc.

3. Procurerà di promuovere e mantenere nel Noviziato alle sue cure affidato, la perfetta osservanza delle Regole e delle Deliberazioni, e quello spirito di sacrificio necessario ai nostri Soci, per promuovere la maggior gloria di Dio e la salute delle anime.

4. S'impegni specialmente perchè l'educazione che si imparte ai nuovi Soci sia corrispondente ai bisogni della nostra Pia Società; e sia sollecito di mantenere quella unità di spirito che più di tutto giova alla conservazione ed al prospero sviluppo della medesima.

5. Non ammetta nel Noviziato se non quei giovani che sono mandati dall'Ispettore dopo la loro accettazione formale.

6. Invigili che nei Noviziati non si introducano pratiche e consuetudini non antecedentemente approvate dai Superiori Maggiori, e che non cadano in disuso quelle legittimamente introdotte. Non tralasci cura e fatica affinchè la delicatissima carica che gli è affidata abbia a produrre su tutta la Società quel benefico effetto che la Chiesa e D. Bosco si proposero quando la stabilirono.

7. O per sè o per mezzo de' suoi aiutanti, terrà ogni giorno una conferenza, in cui spiegherà le Regole della nostra Pia Società, e le parti principali

delle Deliberazioni, non che la Pedagogia sacra, specialmente le parti più attinenti a quegli uffici che i nuovi Soci dovranno poi esercitare; e non lascerà di far conoscere i principali punti ascetici e morali attinenti alla vita religiosa.

8. Procuri con ogni mezzo possibile di far penetrare negli Ascritti lo spirito della Congregazione, studiato nella vita del nostro Fondatore e Padre D. Gio. Bosco, del quale racconterà, ad ogni occasione propizia, gli atti e gli insegnamenti, e del quale procurerà d'inspirare grande riverenza ed ossequio; ma tra le conferenze e le prediche, stia attento di fare un corso compiuto d'istruzioni, nel quale non lasci alcuna cosa che possa parere importante che gli Ascritti vengano a conoscere.

9. Insegna con grande pazienza a fare la meditazione, e non lasci finchè tutti non ne abbiano acquistato il vero metodo, il quale poi deve servire per tutta la vita.

10. Inculchi molto sull'importanza dell'esame di coscienza, insegna a farlo bene, introducendo anche (se occorre) moduli appositi per le virtù ed i doveri giornalieri, affinchè ogni Ascritto possa trarre maggior profitto da questa importante pratica.

11. Insegna anche il modo pratico di confessarsi bene e con frutto, e di fare le Comunioni con quel maggior profitto che sarà possibile.

12. Metta grandissimo impegno nel mostrarsi cogli Ascritti di buon esempio in ogni cosa; sia poi così facile, mite, col cuore pieno di bontà, che gli Ascritti gli aprano il cuore in tutto quello che può contribuire all'incremento della virtù. Li diriga, li istruisca nelle Costituzioni in genere, ed in specie in quelle cose che riguardano il voto di povertà, castità ed obbedienza.

13. Li assista per quanto può anche nelle ricreazioni, ed invigili affinchè il supplente non si esima da questo grave dovere.

14. Almeno una volta al mese, avuto a sè ogni Ascritto pel rendiconto, lo esorterà a volergli aprire liberamente il cuore, affinchè possa con maggiore utilità ricevere quegli avvisi che gli sono più salutari (*Reg. Cap. XIV, 10*).

15. Questi rendiconti degli Ascritti devono essere molto minuti ed accurati, ed il Maestro farebbe bene notarsi le cose più importanti per ricordarle a tempo opportuno, e fare bene eseguire quelle che antecedentemente già si proposero.

16. Oltre al rendiconto mensile, il Maestro dia comodità ed esorti ciascuno a venirlo più spesso a consultare, specialmente quando qualche cosa lo conturbasse comechessia.

17. Abbia molta cura della loro sanità; invigili che la povertà sia conservata perfettamente, ma che i cibi siano sani, le camere degli esercizi e degli

studi, e scuole e i dormitorii siano sufficientemente ampi ed arieggiati, che nelle sale di riflessione e di studio alla sera vi sia abbastanza di luce, ecc.

18. Non dia il suo parere favorevole per l'ammissione ai voti, se non quando ha potuto conoscere bene l'individuo ed è moralmente certo della sua riuscita. Procuri specialmente che non vi siano ammessi coloro che tennero amicizie particolari o che hanno poca pietà ed umiltà, e quei caratteri difficili, strani, che non si lasciano facilmente dirigere, e che non possono vivere in pace coi loro compagni. Nei casi dubbi, tenga per norma che è meno male tenere indietro uno degno, che mettersi nel pericolo di lasciare andare avanti uno indegno. Ciò specialmente quando vi sia dubbio sulla moralità di qualcheduno.

19. Tenga un registro ove sia notato il cognome e nome di tutti coloro che entrano nel Noviziato; quivi sia risposto a tutte le indicazioni notate nelle rubriche del registro medesimo appositamente stampato (1).

20. Terrà pure registro di tutti quelli che uscirono dal Noviziato, notando sommariamente i motivi della loro partenza, o del loro licenziamento.

21. Secondo che è prescritto dal Decreto *Regulari Disciplinae* manderà all'Ispettore un rendiconto trimestrale, accurato su ciascun Ascritto, affinché egli possa informare il Capitolo Superiore della condotta di coloro sulla cui vocazione dovranno in seguito pronunciarsi.

(1) Detto registro deve avere le seguenti indicazioni: Cognome e nome dell'ascritto, nome del padre, cognome e nome della madre, la patria con la diocesi d'origine, la data della nascita, la data ed il luogo della prima entrata in Collegio Salesiano, la classe frequentata prima dell'entrata in Noviziato (ed a questo punto, pei coadiutori, l'arte professata prima dell'entrata in noviziato e da quanti anni), la data dell'ascrizione, la data della vestizione clericale e per mano di chi essa fu effettuata, la data della professione triennale o perpetua, con una casella per quelle osservazioni che si giudicheranno opportune.

In altro libro riservato a lui solo ed ai Superiori Maggiori, il Maestro noterà le qualità generali di ciascun ascritto, gli studi fatti, le sue abilità speciali di vario genere, come p. e. : se ha lauree o diplomi; se conosce qualche lingua straniera, se ha qualche abilità speciale nel canto, nel suono, nel disegno, nella poesia, nella contabilità, nell'agricoltura, ecc., se abbia esercitato qualche carica onorifica. In quale condizione di agiatezza o miseria si trovino i genitori; quale professione esercitino il padre e la madre, se han dato il loro consenso perchè si facciano Salesiani; quanti fratelli e sorelle abbiano e come sono occupati; se i parenti e fratelli in generale vivono da buoni cristiani, e siano rispettati in paese; se vivano in pace coi loro attinenti, se abbiano relazione con qualche famiglia molto influente, ecc.

Quivi pure noterà, mese per mese, le osservazioni anche più confidenziali riguardanti il novizio, il voto di condotta riportato da ciascuno settimanalmente o quindicinalmente con le osservazioni loro fatte dai vari Superiori della Casa, la categoria a cui ogni primestre fu assegnato nello scrutinio, con tutte le altre osservazioni che egli crederà opportune, affinché da quelle l'ascritto venga a comparire tale e quale egli è; ed i Superiori Maggiori possano da quello farsi un concetto quanto più preciso sia possibile dell'individuo.

CAPO V.

Dell'accettazione e coltura degli Aspiranti.

1. Dicesi Aspirante chi, desideroso di ritirarsi dal mondo, domanda di entrare in Congregazione e con questo fine viene accettato in qualcuna delle nostre Case, affinché, studiando o lavorando secondo il suo stato, possa provare la sua vocazione ed essere conosciuto dai Superiori.

2. Per questa prova basta che il postulante abbia passato qualche anno in una Casa della Congregazione, oppure abbia frequentato le nostre scuole pubbliche, mostrandosi costantemente fornito di buoni costumi e d'ingegno. Perciò i giovani delle nostre Case, sì interni che esterni, possono considerarsi come aspiranti, anche senza formale accettazione.

3. Questi aspiranti siano in modo speciale coltivati dal Catechista o da altra persona stabilita dal Direttore, nelle compagnie esistenti nei nostri Collegi, specialmente in quella del SS. Sacramento, del piccolo clero, di S. Giuseppe. Loro si tenga una conferenza al mese, si esortino colla frequenza dei SS. Sacramenti, alla confidenza dei Superiori e a dare buon esempio agli altri compagni, specialmente vincendo ogni rispetto umano.

4. Qualora uno dei giovani da noi educati mostrasse desiderio di entrare in Congregazione, se pare che abbia i necessari requisiti, morali e scientifici, si istruisca affinché verso il termine dell'anno scolastico faccia domanda al suo Direttore di poter partecipare agli Esercizi spirituali che si tengono lungo le vacanze.

5. Il Direttore, preso anche consiglio dagli altri Superiori, invierà il candidato a detti Esercizi munito della sua propria lettera di domanda, delle fedeli di battesimo e di cresima, di un attestato del Direttore sulla sua condotta, ed un altro attestato degli studi fatti (art. 365 delle Delib.), e, per gli artigiani, di compiuto tirocinio nella propria arte.

6. Qualora negli Esercizi l'aspirante si senta proprio deciso di voler farsi Salesiano, l'Ispettore farà le altre pratiche in conformità al decreto *Regulari disciplinae*.

7. Nell'accettare alla prima prova, lo deve guidare il motto di S. Paolo: « *Omnia probate, quod bonum est tenete* » (Tess. V. 21). Fatte pertanto le ordinarie indagini e riuscite soddisfacenti, si può essere indulgenti nell'ammettere alla prima prova; ma poi si sia rigorosi nel tenere solo ciò che fondatamente si crede buono per noi.

8. In dette accettazioni si può transigere talvolta sulla scienza e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali; perciò, fuori di casi affatto straordinari, non si accetti alcuno il quale sia stato,

per motivo d'immoralità, licenziato da qualche Istituto educativo o da qualche altra Congregazione.

9. Si vada molto a rilento nel ricevere gli adulti che non si conoscono direttamente; e non si accettino giovani provenienti dai seminari od altri Istituti religiosi, se dalle condizioni di famiglia e dalla loro buona condotta anteriore, riconosciuta per mezzo di attestati autentici e da informazioni confidenziali, chiaro non risulti la sincerità della loro vocazione. (Ved. art. 20).

10. Nessuno può essere ammesso in Congregazione, come ascritto, a percorrere la carriera ecclesiastica, se non ha compiuto il corso ginnasiale, od abbia almeno quelle cognizioni di lingua latina e patria, necessarie per essere ammesso alla filosofia, e ciò consti da un esame (1).

11. Quando un adulto sarà ammesso alla prima prova, innanzi di ogni altra cosa farà alcuni giorni di Esercizi spirituali, quindi, almeno per qualche mese, verrà impiegato nei vari uffici della Congregazione, tanto che conosca e pratici quella maniera di vita che desidera abbracciare. Nello stesso tempo il Maestro dei novizi e gli altri superiori osservino se il postulante sia atto alla Salesiana Congregazione.

12. Gli aspiranti che vengono dall'esterno dopo aver compiuto il loro ginnasio, e quegli artigiani che sanno già bene il loro mestiere o sono persone di considerazione, si possono subito ammettere a vita comune; ma non siano impiegati in uffici di confidenza, e siano invigilati affinché non vengano a dare cattivo esempio con prendersi libertà illecite, o con introdurre discorsi mondani, o spirito secolare. Essi osservino tutte le regole della Casa, facciano coi fratelli le medesime pratiche di pietà; siano anche chiamati a fare i loro rendiconti, affinché con questo i Superiori abbiano modo a confermarli nella vocazione, indirizzarli alla vita religiosa, rispondere a tempo e tono alle loro difficoltà, insegnando a ribattere prontamente le tentazioni che il demonio non mancherà di far sorgere loro in quei primi tempi di vita religiosa.

13. Le accettazioni al noviziato ed alla professione per via ordinaria si faranno negli Esercizi spirituali che hanno luogo nelle vacanze; si faranno però anche in occasione degli Esercizi spirituali che si tengono verso la metà dell'anno scolastico.

14. La pratica dell'accettazione al noviziato procederà secondo le prescrizioni del Decreto *Regulari disciplinae* e dell'istruzione data in fascioletto apposito per le piccole cose di pratica.

(1) Per l'Italia si richiede che abbiano compiuto almeno la 4ª ginnasiale; dalla 3ª possono ammettersi solo coloro che, compiuti i 15 anni, avessero felicemente superati gli esami annuali e data prova di non comune svegliatezza d'ingegno e fermezza di volontà. Per i Figli di Maria si richiede abbiano superato felicemente l'esame del 3º corso.

CAPO VI.

Del Noviziato.

1. Terminata felicemente la prima prova e ricevuto il socio in Congregazione, comincia il noviziato propriamente detto. La durata del noviziato deve essere almeno di un anno, pei coadiutori generalmente se ne richiedono due. L'Ispettore può prolungare la durata secondo le Regole, se lo crede bene; ma questo si faccia quando si tratta di difetti facilmente emendabili, non quando si tratta di costumi che possono riuscire pericolosi ad altri.

2. I Superiori della Casa di noviziato durante l'anno di prova faranno quattro scrutinî su ciascuno degli ascritti, uno dopo ogni trimestre. In questi scrutinî si possono dividere gli ascritti in quattro categorie. Si assegneranno alla categoria *A* gli ottimi, quelli cioè che da quel tempo si giudicherebbero preparati a fare i voti. Alla categoria *B* si assegneranno coloro che attualmente non si giudicherebbero preparati, ma che danno fondata speranza, che a suo tempo potranno essere ammessi a fare i santi voti. Alla categoria *C* si assegneranno coloro che, o per deficienza di doti, o per difficoltà di carattere, o per non sufficienti sforzi fatti, non danno che una debole speranza di riuscita. Alla categoria *D* coloro su cui si giudica non esservi speranza di buona riuscita, e che perciò si tiene meritare il licenziamento dalla Congregazione. Nell'ultimo scrutinio poi si decide a pluralità di voti segreti se l'ascritto si ammette o no ai voti.

Questi scrutinî possono essere presieduti dall'Ispettore. Dopo ogni scrutinio, avuto il consenso dell'Ispettore, il Direttore licenzierà chi fosse stato classificato nell'ultima categoria.

3. L'anno di noviziato deve essere intiero, quindi non sono permesse le andate a casa, se non per gravi motivi. Neppure si permetta loro di dormire fuori di casa, ad eccezione dei casi di necessità, come di grave malattia dei genitori. Quando per malattia propria, per violenza dei parenti, od altro, con la licenza dei Superiori, un ascritto dovrà stare per un tempo notevole fuori delle nostre Case, il suo noviziato resta sospeso, e perciò dovrà supplire in seguito al tempo che stette fuori del noviziato.

4. Gli ascritti non si facciano uscire di casa per commissioni, per andare a trovare parenti e per accompagnare chichessia, e neppure si mandino a servire nelle funzioni pubbliche fuori delle nostre Chiese.

5. Nell'anno di noviziato siano spiegate completamente le Regole della Congregazione, le quali pure devonsi fare studiare a memoria prima della fine dell'anno. Le Deliberazioni siano almeno lette tre volte nel corso dell'annata e spiegate sommariamente.

mente nei punti principali. Il Regolamento delle Case sia tutto ben spiegato nella scuola di pedagogia sacra. Negli anni di studentato poi si ripeta la spiegazione delle Regole e del Regolamento delle Case e siano spiegate completamente le varie Deliberazioni dei Capitoli generali.

6. Convieni che qualche volta si dia agli ascritti occasione d'esercitare la povertà, la pazienza, l'umiltà, la mortificazione e specialmente l'obbedienza. Siano essi che servono a tavola, che fanno la pulizia della Casa e tutti quei lavori, che sono loro compatibili. Vestano dimessamente, si assoggettino a qualche prova speciale per loro maggiore utilità spirituale; ma in questo si abbia molto riguardo all'indole ed alle forze di ciascuno. Nel permettere poi quelle mortificazioni e penitenze, che dal noviziato non devono escludersi, il Direttore abbia molto riguardo alla sanità, affinché nessuna abbia ad indebolire la sua costituzione fisica.

7. Ogni quindici giorni almeno, radunatisi i Superiori, si facciano le osservazioni opportune su ciascun ascritto, dando i voti di condotta. In seguito il Maestro ammonirà convenientemente ciascuno di tutte le cose osservate. Non si lasci passare circostanza, senza avvisare ciascuno dei propri difetti.

8. Oltre agli Esercizi spirituali prescritti per l'accettazione al noviziato, affinché ciascuno giunga a comprendere bene la vita religiosa ed impari a svestirsi meglio delle abitudini del secolo e a prendere il vero spirito salesiano, si stabilisce che verso la Pasqua si faccia altro corso di Esercizi spirituali della durata di dieci giorni. In essi, chi li dirige cerchi di richiamare a memoria e con le prediche e con le esortazioni e con apposite e scelte letture spirituali gli obblighi e i doveri della vita religiosa.

9. Gli ascritti che nell'anno di prova lasciano dubbio sulla loro moralità, non siano ammessi alla professione religiosa. Anzi è meglio seguire l'usanza di altre Corporazioni religiose che rimandano il novizio appena havvi alcun segno che la moralità non sia ben fondata.

10. Chi per mancanza di retto criterio, o per deficienza di virtù si mostrasse inetto agli uffici della Congregazione, e chi trasgredisse gravemente le Regole e si lasciasse trasportare troppo dalla collera, o desse qualche scandalo, o si mostrasse intemperante, specie nel bere, o in qualche modo mostrasse di non avere vocazione religiosa, sia cancellato dal numero degli ascritti e lasciato in libertà. Il tempo di noviziato è appunto il tempo di discernere chi può riuscire un buon salesiano da chi si giudica non potervi riuscire.

11. Quando un ascritto cada ammalato gli si usino

tutti i riguardi possibili; ma la Congregazione non si assume alcun obbligo verso di lui se non quello della carità cristiana. Se poi la malattia è prolungata sarebbe da rimandarsi ai parenti, almeno finchè abbia acquistata la pristina sanità.

12. Uscendo qualche ascritto chierico di Congregazione, deve deporre l'abito chiericale quando l'abbia indossato da noi. Solo glielo si può lasciare quando, col consenso del proprio vescovo, fosse per entrare nel seminario diocesano.

13. Si usino tutti i riguardi possibili per coloro che escono dalla Congregazione, sebbene se ne siano resi immeritevoli. Si cerchi per licenziarli il modo, il tempo e le circostanze più adatte e più secondo la carità cristiana. Essendo bisognosi, si procuri, potendo, di metterli in grado che, ritornando al secolo, con la scienza o con un'arte meccanica possano guadagnarsi il pane della vita onestamente. In tale circostanza è meglio usare larghezza non meritata, che far lor sentire i meritati rigori.

CAPO VII.

Dell'ammissione alla prova dei voti triennali ed alla professione religiosa.

1. Nessuno viene ammesso alla terza prova, quella cioè di voti triennali, se non ha finito l'anno di noviziato e se non ha compiuti i sedici anni, trattandosi di chierici, e i diciotto, trattandosi di coadiutori.

2. Gli ascritti che abbiano terminato il noviziato, ed i professi triennali che abbiano da rinnovare i voti devono:

1°) Farne domanda per iscritto al proprio Direttore due mesi prima dell'emissione dei medesimi;

2°) Il Direttore, avute le domande, radunerà il Capitolo della sua casa e ne farà la votazione segreta;

3°) Fatta la votazione il Direttore ne darà una relazione, notando specificamente quanti furono i votanti, quanti i voti affermativi e quanti i negativi, esponendo anche i suoi apprezzamenti particolari e quegli schiarimenti che credesse opportuni riguardo a ciascun richiedente; e consegna la domanda del candidato con la suddetta relazione all'Ispettore;

4°) L'Ispettore per quelli che furono dal Capitolo della propria casa ammessi alla terza prova, manderà al Capitolo Superiore il voto del Capitolo della casa del candidato, munito del suo parere; ed i Superiori, fatte quelle altre indagini che crederanno opportune, ne faranno l'accettazione o no secondo che crederanno della maggior gloria di Dio. Per quelli che hanno da essere ammessi ai

voti perpetui, eseguito quanto è ordinato dal Decreto *Regulari disciplinae*, manderà al Capitolo Superiore la domanda del candidato, la relazione del capitolo della Casa, il verbale della seduta della commissione provinciale sottoscritta dai singoli membri della medesima, ed ogni altro schiarimento opportuno, affinchè la commissione generale sia illuminata sul voto che ha da emettere.

3. Inoltre l'Ispezzore si informerà se il candidato alla Professione sia già possessore assoluto di sostanze, oppure se quelle sono tuttora indivise vivendo ancora i genitori o anche, morti questi, con altri prossimi parenti.

4. Qualora il candidato sia già padrone di disporre delle proprie sostanze, il Direttore lo interrogherà sull'uso e sulla destinazione che vuol farne, se intende di farne cessione alla nostra Pia Società, oppure conservarne la proprietà; ed in questo caso prenderà le opportune intelligenze secondo il capo 10° art. 1° delle nostre Costituzioni intorno alla amministrazione.

5. Si consiglia chi è padrone assoluto di qualche sostanza, che, prima di emettere i voti, faccia il suo testamento, se pure ha già compiuto i 18 anni, prima dei quali il testamento non è valido.

6. Chi, terminato l'anno di noviziato, è ammesso alla prova suppletiva, si può mandare allo studentato o a dar saggio della sua buona volontà e vocazione, lavorando in qualche classe od ufficio, e non resti più cogli altri aseritti, conoscendo egli le Regole e non mancandogli che di lavorare per far vedere la sua buona intenzione.

7. Quando un chierico od un coadiutore parte dalla casa di noviziato o studentato per recarsi nei collegi a compiere qualche ufficio secondo le nostre consuetudini, pel primo anno il Maestro dei novizi od il Direttore della casa da cui parte si tenga in relazione epistolare con lui, aiutandolo con consigli e conforti, rispondendo alle sue lettere, sciogliendo le sue difficoltà, per rendere così meno sensibile e perciò meno pericoloso il cambiamento di vita che vi è tra le case di formazione ed i collegi. Ed il Direttore della casa, a cui è assegnato il nuovo socio, aiuti questa corrispondenza, dando e domandando a vicenda informazioni e pareri in riguardo.

8. L'atto dell'emissione dei voti sia sempre circondato da tutta la solennità e la pompa possibile; la cappella sia possibilmente ben ornata; partecipi all'atto l'intera comunità; siano presenti tutti quei superiori maggiori che possono.

9. Per il modo pratico di eseguire il decreto *Regulari disciplinae* riguardo all'ammissione ai voti si seguano in tutto le norme date nel librettino stampato appositamente.

CAPO VIII.

Dello Studentato.

1. Le case di studentato siano per quanto si può unite a quelle del noviziato, sebbene in locali distinti.

2. Quivi, fatti regolarmente gli studii filosofici e letterarii, si attenda ancora per un anno allo studio della teologia, in cui si spieghino i principii di ogni ramo di questa nobilissima delle scienze e si studii accuratamente la teologia fondamentale, affinchè il Confratello non vada a lavorare nelle case senza avere almeno soda cognizione delle cose che sono anche la base della vita cristiana e religiosa; ed affinchè il confratello, postine bene le basi, cominci ad amare questo studio e lo trovi poi in seguito più facile e proficuo.

3. Le pratiche di pietà prescritte dalle nostre regole si facciano sempre in comune e con esattezza esemplare, affinchè gli studenti possano consolidare meglio la pratica dei principii ascetici avuti nel noviziato.

4. Neppure nello studentato si tralasci di praticare il desiderio, anzi il fermo volere di D. Bosco, che esigeva lo studio di scrittori classici sacri insieme coi profani.

5. Perciò gl'insegnanti di materia letteraria non tralascino di spiegare quegli autori sacri, latini ed italiani, che il Cons. Scol. assegna ogni anno nel programma degli studii, procurando con ogni cura insieme con la verità e le virtù cristiane che contengono di segnalare pure i pregi letterarii, onde risplendono.

6. Non manchi mai un'ora per settimana impiegata alla spiegazione e recitazione di almeno 10 versicoli del Testamentino; e si procuri che nel corso dei circa tre anni che passano in detta casa, si riesca a studiare almeno un intiero vangelo, il quale conviene che nella spiegazione sia convenientemente concordato con gli altri.

7. Il professore di matematica, o chi per esso, conservi una lezione speciale per settimana a spiegare contabilità e tenuta di libri; ma praticamente e al tutto a modo nostro, in guisa che chiunque avesse da entrare aiutante d'un prefetto, dispensiere, ecc. conosca quanto a questo riguardo gli incombe.

8. La scuola di pedagogia cominciata nel noviziato si continui nello studentato. Quivi si spieghi anche a quelli che non si abilitano ad esami pubblici la pedagogia speciale e pratica richiesta dalle leggi del luogo, sicchè tutti i nostri chierici apprendano le buone norme per insegnare ed assistere.

9. In questa scuola si spieghino più ampiamente le parti del Regolamento delle case e delle Deliberazioni che trattano intorno alle cose scolastiche

della nostra Pia Società. Si faccia specialmente rilevare l'importanza del sistema preventivo e si procuri di far conoscere bene che tutti devono uniformarsi per istretto dovere, essendo il metodo voluto da D. Bosco ed anche per unità di spirito e di direzione.

10. Lo studio delle Sacre Cerimonie e del canto gregoriano già cominciato nel noviziato si continui e si compisca nello studentato; nè alcuno venga dai medesimi dispensato.

11. Nelle case di noviziato e di studentato in qualunque regione e stato si trovino, si legga il latino secondo la prosodia Romana.

12. Per ottenere che i chierici vengano ad acquistare facilità ad esprimersi in latino e per prepararli meglio allo studio della Teologia, si stabilisce che il testo di filosofia sia sempre latino e se ne faccia anche la recitazione in tale lingua. Si faccia pure almeno due volte la settimana la lettura a mensa in latino, cui prendano parte tutti gli studenti per turno.

13. Si scelgano all'uopo libri religiosi, morali e specialmente storici che siano facili, come ad es. la Storia Ecclesiastica e la vita di D. Bosco appositamente tradotte o scritte in tale lingua.

14. Quanto all'insegnamento che forma l'oggetto principale della nostra Società, si procuri che imparino a renderlo morale ed educativo, sì mediante la scelta conveniente di temi ed argomenti, come nell'eliminare assolutamente tutto quello che potesse nuocere od anche solo sminuire l'efficacia, in specie trattandosi di cose mitologiche.

15. In una parola nei varii anni di studentato si cerchi di educarli prossimamente alla vita attiva Salesiana; perciò il Direttore ed il professore di Pedagogia in corsi ben ordinati di conferenze e di scuole procurino di istruire talmente i nuovi professi, che andando nelle case si trovino preparati alla nuova vita, non solo con la virtù in generale e con la scienza, ma con tal corredo di esperienza acquistato dai molteplici casi spiegati, che riescano abili ad efficacemente coadiuvare il Direttore e gli altri superiori della casa, a cui saranno destinati, nell'educazione soda alla gioventù.

16. Nel regime ordinario della casa e in quanto non è qui sopra indicato, lo studentato si atterrà al Regolamento generale delle case della nostra Pia Società, tanto sapientemente ed opportunamente composto dal nostro indimenticabile Padre e Fondatore D. Bosco. Ma nello studentato si procuri soprattutto di non dimenticare mai quel grande ammaestramento che il buon padre inculcava con tanta frequenza, di offrire cioè gli studii al Signore e di non studiare che pel Signore, facendo penetrar bene negli studenti che val più per tutta l'eternità un grammo di umiltà e di virtù, che mille quintali di ogni sorta di scienza; e che uno studente superbo è uno stupido ignorante.

DECIMO CAPITOLO GENERALE

(AGOSTO 1904)



Delle Ispettorie ossia Provincie

§ I.

1° Quando il moltiplicarsi delle Case in una regione ed altre particolari circostanze esigessero la costituzione di una nuova Ispettoria, il Rettor Maggiore, avuto il consenso del Capitolo Superiore, ne domanderà la canonica erezione dalla S. Sede.

2° La nuova Ispettoria dovrà già avere almeno sei Case regolari e la probabilità di poter stabilire il Noviziato, ad eccezione che la grande distanza esigesse altrimenti.

3° Al governo di ogni Ispettoria è preposto un Ispettore, assistito da un Consiglio.

4° Ufficio dell'Ispettore è di mantenere esattamente l'osservanza delle nostre Costituzioni, impedire gli abusi che potrebbero introdursi, e dare a questo fine tutti i provvedimenti nelle Case della sua Ispettoria.

§ II.

Elezione dell'Ispettore e dei suoi Consiglieri.

1° L'Ispettore viene eletto dal Rettor Maggiore, udito il parere del Capitolo Superiore. Avvenuta l'elezione, il Rettor Maggiore spedisce il relativo decreto all'eletto e ne darà annunzio a tutte le case dell'Ispettoria.

2° Affinchè un socio possa essere eletto Ispettore, deve avere emesso i voti perpetui, aver compiuto trentacinque anni di età e dieci di Congregazione, aver tenuto costantemente vita esemplare nella osservanza delle Costituzioni e dato prova di attitudine e prudenza nel disbrigo degli affari.

3° L'Ispettore durerà in carica sei anni; ma, anche durante il sessennio, il Capitolo Superiore potrà trasferirlo o destinarlo ad altro ufficio, qualora il maggior bene della Pia Società lo esiga. Spirato il sessennio potrà essere rieletto.

4° L'Ispettore concorrerà col Capitolo Superiore all'elezione dei suoi consiglieri, che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti ed anche destinati ad altri uffici durante il triennio.

5° Perchè uno possa essere eletto Consigliere ispettoriale, si richiede che abbia vissuto almeno cinque anni nella Società, e sia professore perpetuo. Anche i Direttori delle Case dell'Ispettoria possono essere eletti a quest'ufficio, purchè la distanza non renda troppo difficile l'intervento alle riunioni del Consiglio.

OSSERVAZIONI

§ III.

Facoltà dell'Ispettore.

1° Spetta all'Ispettore, come Superiore ordinario della Provincia, e al suo Consiglio, il proporre i Direttori per le Case dell'Ispettorìa. Tale nomina sarà compiuta con l'atto di conferma del Capitolo Superiore. Tutto ciò è pure richiesto nel caso del trasferimento di qualche Direttore.

2° Col consenso del suo Consiglio e coll'approvazione del Capitolo Superiore l'Ispettore potrà accettare ed aprire nuove case nella sua Ispettorìa, purchè vi sieno mezzi sufficienti e personale adatto, e si osservino le prescrizioni indicate al Capo X delle Costituzioni.

3° Appartiene all'Ispettore e al suo Consiglio la distribuzione del personale e l'assegnare gli uffici a ciascuno; però, nella formazione dei Capitoli della Case sarà richiesto anche il parere del rispettivo Direttore.

4° Nell'Italia e nelle Isole adiacenti gli Ispettori nell'ammettere al Noviziato e alla Professione seguiranno, come è di dovere, le prescrizioni del Decreto « *Regulari disciplinae* »; negli altri paesi si atterranno alle stesse norme, sostituendo alla Commissione Generale il voto del Consiglio Ispettoriale.

5° L'Ispettore col consenso del suo Consiglio può presensare i candidati alle sacre ordinazioni. Pel suddiaconato però e pel Presbiterato si richiede inoltre l'approvazione del Capitolo Superiore.

6° All'Ispettore e al suo Consiglio spetta parimenti l'amministrazione dei beni dell'Ispettorìa, e, dei beni appartenenti ai suoi sudditi, a tenore del Capo II art. 3 delle Costituzioni. Pei contratti di compra e vendita di cose immobili, oltre al consenso del suo Consiglio, si richiede l'autorizzazione del Rettor Maggiore.

7° Nelle cose di maggior momento l'Ispettore dovrà sempre udire il suo Consiglio, che d'ordinario verrà convocato una volta al mese. Il voto poi del Consiglio è deliberativo nei seguenti casi:

a) nell'ammettere agli Ordini; e, dove non vige nè di diritto nè di fatto il decreto « *Regulari disciplinae* », anche nell'ammettere al noviziato e alla professione;

b) nell'accettare nuove Case;

c) nel proporre acquisti o vendite di stabili e nel concedere spese straordinarie che possono aggravare le condizioni finanziarie di qualche casa, ovvero dell'Ispettorìa;

d) nel licenziare i Novizi, tranne casi di urgenza.

8° L'Ispettore inoltre avrà la facoltà:

a) di accettare alla prima prova coloro che giudicasse idonei alla Congregazione, o che, come tali, gli fossero proposti dai rispettivi Direttori;

b) di assegnare al Maestro dei Novizi un Socio supplente, qualora sia necessario;

c) di designare gli esaminatori degli Ordinandi e dei candidati all'esame di confessione; di con-

ferire ai sacerdoti suoi sudditi la facoltà di predicare e di confessare, salva sempre l'autorità dell'Ordinario diocesano;

d) di accettare oblazioni e legati in beneficio dell'Ispettorìa, che non vincolino oltre il proprio sessennio;

e) di fissare ed esigere dalle Case i contributi destinati tanto a sostenere il Noviziato e gli Studentati, quanto a concorrere al regime generale della Pia Società;

f) di trasferire in casi urgenti i Soci da una Casa all'altra;

g) di mandare, dietro richiesta, qualche Socio, in aiuto ad altra Ispettorìa, purchè sia per poco tempo, e per determinato scopo;

h) di concedere la professione ai Novizi in pericolo di morte, secondo la Costituzione « Summi Sacerdotis » di S. Pio V.

9° Ha pure facoltà di sospendere momentaneamente l'esecuzione di una disposizione superiore, qualora esistano motivi talmente gravi ed evidenti da far supporre che il Superiore, conoscendoli, avrebbe altrimenti disposto. L'Ispettore però in questi casi dovrà informarne immediatamente il Superiore. Nel frattempo il Socio, cui riguardasse la predetta disposizione, starà agli ordini dell'Ispettore.

10° Infine competono all'Ispettore le facoltà derivanti dai nostri Privilegi e quelle altre, che gli venissero conferite dal Rettor Maggiore con mandato speciale.

§ IV.

Doveri dell'Ispettore.

1° Rammenti l'Ispettore che suo primo dovere è di predicare ai Soci coll'esempio la pietà, la carità, l'osservanza delle Costituzioni, la temperanza e lo zelo della gloria di Dio e della salute delle anime.

2° L'Ispettore deve precedere i Confratelli nella sua provincia nell'ossequio, nella riverenza ed ubbidienza al Rettor Maggiore e agli altri Superiori ed ispirare tali sentimenti a tutti i suoi sudditi. Eseguirà quindi fedelissimamente le loro disposizioni, nè tollererà che in qualsiasi modo vengano censurate, correggendo se occorre severamente chi osasse farlo.

3° In via ordinaria non accetterà incombenze che lo distraggano dall'ufficio, affinchè possa dedicarsi interamente al bene della sua Ispettorìa. Non potrà da essa assentarsi senza il permesso del Rettor Maggiore oltre lo spazio di otto giorni. Qualora poi dovesse rimanere fuori per notevole tempo, lo supplirà il primo dei Consiglieri, od un Vicario nominato dal Rettor Maggiore.

4° Procuri che il Rettor Maggiore conosca pienamente lo stato delle Case e dei Soci dell'Ispettorìa; perciò glie ne riferirà opportunamente, ed ogni anno ne darà ampia e particolareggiata relazione su apposito formolario.

5° Ogni trimestre su appositi moduli manderà al Direttore spirituale della Società, ai Consi-

DELLE ISPETTORIE

OSSERVAZIONI

glieri Scolastico e Professionale rispettivamente i rendiconti morale, scolastico e professionale delle Case e dei Confratelli dell'Ispettorìa.

6° Ogni mese invierà ai singoli Direttori i formolari di rendiconto stampati a questo fine; comunicherà la circolare mensile del Prefetto della Pia Società, aggiungendovi quelle domande e quegli avvisi, che crederà opportuni. Si badi però che le risposte informanti sulla condotta morale devono darsi dai Direttori su foglio separato ed in forma riservata.

7° Dai Soci si farà piuttosto amare che temere; si interesserà del loro bene spirituale, intellettuale e materiale; provvederà amorevolmente ai loro bisogni; risponderà con sollecitudine alle loro lettere; procurerà infine di conoscerne l'indole, le attitudini e la virtù, onde poter meglio indirizzare ognuno a promuovere la gloria di Dio e il vantaggio della Pia Società.

8° Tolto il caso di impedimento, si faccia dovere di intervenire agli atti comuni della Casa, dove si trova, eccettuate le conferenze ordinarie del Direttore.

9° Non permetta ai Direttori di assentarsi notabilmente dalle proprie Case senza ragionevole motivo, nè sia facile a concedere ad altri di assentarsi, fosse pure in tempo di vacanze, con detrimento dello spirito religioso o degli uffizi loro affidati.

10° Si prenda cura specialissima del Noviziato e dello studentato, memore che il bene nella nostra Pia Società dipende dalla formazione dei giovani Soci.

11° Al suo zelo sono pure affidate tutte le opere Salesiane della Ispettorìa, ed in particolare quella dei Cooperatori. A quest'uopo si farà coadiuvare da un Confratello. Animerà inoltre i Direttori ad aumentarne il numero, si assicurerà che si tengano le conferenze prescritte, e, per quanto potrà, mostrerà ai più insigni quella riconoscenza che i Salesiani debbono ai loro Benefattori.

12° Sia sua sollecitudine di fondare, se ha personale e mezzi sufficienti, Oratori festivi, e di promuoverne lo sviluppo e la saggia direzione ove già esistono.

13° Procurerà che ogni Casa abbia la propria cronaca.

14° Avrà cura o per sè o per altri dell'Archivio della sua Ispettorìa.

15° Toccherà pure all'Ispettore vegliare sul deposito di provviste che soglionsi fare dal Provveditore Ispettoriale.

§ V.

Visita dell'Ispettore.

1° Precipuo dovere dell'Ispettore è quello di visitare le Case della sua Ispettorìa una volta l'anno d'ufficio, ed ogni altra volta che qualche ragionevole causa lo richiede. Egli è come un padre, un amico, il quale va a fare visita per aiutare e consigliare i suoi Confratelli e per

trattare coi Direttori le cose da provvedersi e rinnovarsi pel bene delle Case.

2° Quando avvenisse che qualche Confratello o qualche Casa versassero in particolari tribolazioni, l'Ispettore non indugi a recare il conforto della sua presenza e del suo amorevole consiglio, trattenendosi tutto il tempo che è necessario.

3° Avvisi il Direttore del tempo scelto per la visita ordinaria affinché questi ne possa preavvertire i Confratelli.

4° Suo primo atto sarà quello di far radunare i confratelli, ai quali rivolgerà un paterno saluto ed esporrà loro il fine della sua visita, invitandoli a manifestare candidamente quanto credessero opportuno pel vantaggio loro spirituale e pel bene della casa; quindi visiterà la Chiesa o Cappella, e, a porte chiuse, quando queste fossero pubbliche; osserverà come sia custodita la SS. Eucaristia, il Tabernacolo, l'Olio Santo, le Sacre Reliquie, gli Altari, i Confessionali, il Registro delle Messe, la Sacrestia, i Vasi Sacri, cioè calici, pissidi, ostensori, e gli arredi destinati al divin culto.

5° Visiterà le camere, i dormitori, l'infermeria, la cucina, la cantina e la dispensa.

6° Dopo aver ricevuto il rendiconto personale dal Direttore con un ragguaglio sopra tutti i Confratelli della Casa, ascolterà con benevolenza i bisogni morali e materiali dei Soci, secondo l'ordine che gli parrà conveniente, e terrà nella massima segretezza le cose confidategli sotto riserva.

7° Si informerà se i Direttori abbiano costantemente ricevuto dai loro subalterni il dovuto rendiconto mensile, e se hanno fatto le prescritte conferenze, se hanno riuniti i Sacerdoti pel caso di morale, e con quale frequenza si tenne il Capitolo della Casa.

8° Visiterà le scuole; osserverà se l'insegnamento è dato a norma dei programmi e con metodo conveniente, se si usano i libri di testo stabiliti (1), come si tengono le decurie e finalmente se vi siano oggetti da provvedere o riparazioni da farsi.

9° Visiterà i registri del Prefetto per accertarsi se la contabilità è tenuta secondo il sistema approvato, e non abbandoni i singoli registri (*Cassa, Prontuario, Pensioni, Conti correnti* ecc.) fino a tanto che non conosca perfettamente lo stato delle finanze in debito e credito e non sia in grado di suggerire i provvedimenti che saranno convenienti.

10° Osservi se il Prefetto è oculato nell'amministrazione, se cioè le provviste son fatte ad equo prezzo, a tempo e all'ingrosso quelle che lo comportano, e se dal Provveditore Ispettorale quelle che da lui si possono avere.

11° Siccome il conservar danaro è un permanente pericolo di venir meno al voto ed allo spirito della povertà, l'Ispettore è tenuto a ritirare dalle singole Case le somme, che risultassero

(1) In Italia i libri di testo sono fissati dal Consigliere Scolastico della Pia Società.

DELLE ISPETTORIE

OSSERVAZIONI

disponibili oltre lo stretto bisogno. Tali somme verranno impiegate per i bisogni particolari dell'Ispettorìa o per quelli generali della Pia Società.

12° Se poi la Casa si trovasse in speciali necessità od occorressero lavori e riparazioni straordinarie, oltre al riferirne al suo Consiglio e, se occorre, al Capitolo Superiore, verrà paternamente in aiuto con la cassa dell'Ispettorìa, e, ove non possa, avviserà al modo migliore di provvedere.

13° Prima di partire farà un sermoncino a tutti gli allievi, una conferenza al Capitolo ed un'altra a tutti i Confratelli, e si tratterà quanto è necessario col Direttore, per esaminare le difficoltà che esso incontra nella sua amministrazione, per conferire e dar consiglio in tutto quello che giudica poter giovare alla sanità, alla moralità od all'amministrazione stessa, ed alla maggior gloria di Dio.

14° L'Ispettore nella sua visita usi la massima prudenza e carità, per non compromettere o diminuire l'autorità del Direttore o quella di altri Superiori.

15° In ogni visita osservi come siano coltivate nelle sue Case le vocazioni ecclesiastiche e religiose.

§ VI.

Dei Consiglieri Ispettoriali.

1° Il Consiglio Ispettoriale si compone di un Prefetto, di un Catechista e di due Consiglieri. Il Capitolo Sup. potrà eccezionalmente limitarlo ai due primi, quando le circostanze dell'Ispettorìa lo esigessero.

2° Il Prefetto, in assenza dell'Ispettore ne farà le veci nel governo ordinario dell'Ispettorìa, eccetto che il Rettor Maggiore deputi a ciò un Vicario Speciale.

3° Saranno di norma al Prefetto nella sua gestione gli articoli 11 e 12 del Capo IX della Costituzioni, riguardanti il governo della Pia Società. Però in conformità a quanto si pratica nelle singole case la Cassa dell'Ispettorìa verrà custodita dall'Ispettore; e la verifica di essa dovrà essere fatta dall'intero Consiglio ogni semestre ed ogni altra volta che fosse ordinata dal Rettor Maggiore.

4° Ogni anno il Prefetto redigerà due rendiconti; il primo sarà un riassunto dei rendiconti finanziari delle singole case; il secondo sarà una relazione particolareggiata del movimento di Cassa dell'Ispettorìa. Questi rendiconti controfirmati dall'Ispettore e dall'intero Consiglio saranno inviati al Prefetto della Pia Società.

5° Il Catechista poi nell'esercizio del suo ufficio e nelle sue relazioni coll'Ispettore si atterrà agli articoli 7, 8, 9 del Cap. IX delle Costituzioni.

6° Gli altri Consiglieri disimpegheranno gli uffici loro affidati dall'Ispettore, interverranno a tutte le adunanze del Consiglio.

7° Qualora l'ufficio di Segretario non possa

venire disimpegnato da uno dei Consiglieri, l'Ispettore d'intesa col suo Consiglio eleggerà chi vi crede più adatto. Ad esso è affidato l'Archivio dell'Ispettorìa.

§ VII.

*Relazioni dell'Ispettore
colla Casa di sua residenza.*

1° Il Rettor Maggiore assegnerà ad ogni Ispettore la Casa di sua residenza, e questa, per quanto è possibile rispecchi nel suo organismo tutta l'opera salesiana.

2° Cap. VIII, p. 134 a) L'Ispettore esercita in permanenza l'ufficio suo di Ispettore nella Casa in cui risiede, potendo fare in essa, quando lo creda opportuno, tutti gli atti di autorità, a cui ha diritto nelle Case di sua Ispettorìa in tempo di visita.

Pertanto a lui sarà sempre assegnato il posto d'onore ed a lui si avrà deferenza in tutte le cose; e il Direttore cederà a lui le funzioni più solenni, come la Messa di mezzanotte a Natale, le funzioni della Settimana Santa e specialmente le cose che riguardano l'esterno. Ma il Direttore locale terrà le sue attribuzioni, secondo il Reg. del Direttore, come viene stabilito dalle Delib. dei Cap. Generali.

3° Cap. VIII, p. 134, b) La Casa di sua residenza deve fornirgli quanto occorre per i bisogni e il decoro della sua persona e del suo ufficio, vale a dire abitazione conveniente, mobiglio, vestiario, ed ogni altro oggetto necessario per sè e per il personale, che egli crederà necessario avere in aiuto nel suo ufficio.

4° Cap. VIII, p. 134 c) Potrà chiamare a sè e tenere a disposizione nella Casa Ispettoriale il personale superfluo, ed i postulanti bisognosi di prova, convocarvi i Superiori delle Case, radunarvi i soci, ascritti ed aspiranti per gli Esercizi Spirituali ed altro motivo, ospitarvi amici o benefattori della Casa, quando lo creda opportuno.

In tutto questo egli avrà riguardo alle condizioni della Casa, ne darà avviso al Direttore e piglierà con lui gli opportuni accordi.

5° Cap. VII, pag. 87, 4) Potrà radunare il Capitolo locale, ed assistere alla sue deliberazioni, le quali ad ogni caso non avranno valore senza la sua approvazione.

6° Cap. VII, 5) Sarà richiesto il suo assenso per mutamenti di orario, d'uso delle camere o locali d'Istituto, d'ufficio del personale; per assumere nuovi impegni di predicazioni e di messe; per invitare predicatori esterni; ogni volta che si tratta di allontanare alcuno dalla Casa, aggiungere classi di scuola, nuovi laboratori; e per le spese straordinarie.

7° Cap. VII, 6) L'accettare alunni e famiglie spetta al Direttore; ma non per questo è tolta al Rettore tale facoltà. Anzi dovrà aversi il suo consenso per accettazioni fuori delle condizioni ordinarie e per quelle di Capi laboratorii.

8° Il mutare gli uffici principali dei soci stabi-

DELLE ISPETTORIE

OSSERVAZIONI

liti dall'Ispettore, il mutare in modo permanente l'Orario della Casa, o il fare innovazioni nel programma, essendo tra le cose più importanti di un Istituto, il Direttore non le farà senza prima mettersi d'accordo coll'Ispettore.

9° Cap. VIII, pag. 134 d) Quando all'Ispettore paia conveniente tenere adunanze o conferenze salesiane, celebrar feste in Casa, od in locali più convenienti della città o vicinanze, il Direttore si presterà con tutto il personale della Casa per rendere più bella e fruttuosa la riuscita.

10° Cap. VIII. e) Le relazioni coi Cooperatori del luogo, specialmente per ciò che riguarda il chiedere soccorsi, od invitarli a domestiche solennità, saranno riservate all'Ispettore, e niuno dovrà permettersi senza suo incarico, od approvazione.

11° Cap. VII, 3) Trattandosi di fare inviti o di Vescovi per funzioni principali o di altri per sonaggi straordinari il Direttore non li farà senza intendersi prima coll'Ispettore.

